

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1842

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARTINO GAETANO, MIGLIORI, RUSSO CARLO e LUCIFREDI

Annunziata il 22 febbraio 1951

Revoca del sindaco, della Giunta o di assessori comunali

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 149 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, modificato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3839, prevede l'ipotesi che i sindaci possano essere revocati dall'Ufficio per deliberazione motivata del Consiglio comunale.

Nessuna norma della legge comunale prevede invece la revoca della Giunta comunale o di singoli assessori.

Questa lacuna legislativa ha determinato già in passato gravi inconvenienti e inconvenienti ancora maggiori si sono verificati con la ricostituzione su basi democratiche delle Amministrazioni comunali. Vi sono stati infatti casi di Giunte comunali o di singoli assessori che hanno continuato a restare in carica anche dopo voti di sfiducia espressi dai Consigli comunali.

Tutto questo ha creato indubbiamente un senso di turbamento nella opinione pubblica e può gettare discredito sulle istituzioni democratiche.

La vostra prima Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 211 sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali, nell'approvare l'articolo 33 che prevede la revoca del presidente della Giunta regionale, della Giunta regionale o di assessori, ha espresso il voto unanime che anche nella legge comunale fosse introdotta la revoca della Giunta comunale o di singoli assessori.

Con la presente proposta di legge si accoglie il voto della prima Commissione e si colma una lacuna del nostro ordinamento amministrativo.

Nella formulazione della proposta si è ritenuto opportuno adottare la stessa dizione usata per la revoca del presidente e degli assessori regionali e ciò per evidenti ragioni di tecnica legislativa.

A questo scopo si è creduto necessario modificare anche quanto disposto dall'articolo 149 della legge comunale e provinciale per la revoca del sindaco.

Confidiamo pertanto vorrete dare alla presente proposta il vostro suffragio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il sindaco, la Giunta comunale, uno o più assessori possono essere revocati dall'ufficio in seguito a mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri in carica, da discutersi dal Consiglio comunale non prima di cinque giorni ed approvata per appello nominale, a maggioranza assoluta di voti dei consiglieri in carica, presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva, purché sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Quando sono dimissionari il sindaco e la maggioranza della Giunta, si considerano dimissionari anche gli altri assessori.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.